

Intervento a favore delle imprese commerciali della provincia di Firenze dei settori alimentare, non alimentare e della somministrazione per le spese di start up e per innovazione organizzativa

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 50.000,00 a favore delle piccole e medie imprese commerciali della provincia di Firenze dei settori alimentare, non alimentare e somministrazione per incentivare processi di innovazione organizzativa nonché per sostenere le start up nelle spese di avvio e costituzione

Il presente disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio 18.12.2012, n. 17

In caso di approvazione di un nuovo Regolamento camerale per la concessione dei contributi, nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal presente disciplinare, si applicheranno le disposizioni più favorevoli ai beneficiari.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento camerale le imprese che, dal momento della presentazione della domanda di contributo a quello della sua erogazione, pena la revoca di cui all'articolo 7 del presente disciplinare in caso di perdita dei requisiti, risultano:

- a. avere sede legale e/o operativa iscritta al Registro delle Imprese di Firenze;
- b. attive ed esercenti l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nei settori alimentare e non alimentare nonché attività di somministrazione;
- c. in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d. in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresa come definiti dal Decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005 secondi i dati ricavabili dall'ultimo esercizio contabile approvato¹;
- e. non soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni e non essere in fase di liquidazione
- f. essere in regola per quanto concerne gli adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Sono escluse le imprese iscritte nel Registro imprese nella sezione speciale artigianato.

Sono escluse le imprese attive nei settori carboniero, della pesca e dell'acquicoltura.

Le imprese che richiedono il contributo per l'azione finalizzata a sostenere le start up nelle spese di avvio e costituzione devono essersi iscritte al Registro delle Imprese a partire dalla data di approvazione del presente disciplinare.

Articolo 3 – Spese ammissibili

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda per le seguenti finalità e per ognuna di esse sono indicate le tipologie di spesa ammissibili al contributo camerale:

1. Start up

- a. Spese di costituzione: spese notarili, spese per le pratiche di iscrizione presso Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Comune, ecc., con esclusione di imposte, tasse e diritti camerali;
- b. Spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione propedeutici all'acquisizione dei requisiti professionali nonché per adempimenti formativi

¹ **Micro impresa:** impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo

obbligatori (es. Haccp, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.) organizzati da agenzie formative accreditate;

- c. Spese per consulenze tecniche necessarie all'avvio dell'attività (es. relazioni tecniche per idoneità locali, notifica sanitaria, progettazione locali e direzione lavori, studi di fattibilità e relativi business plan, ecc.)

2. Innovazione organizzativa

- a. Spese per consulenze finalizzate al miglioramento delle performance attraverso una diversificazione, riconversione o riorganizzazione aziendale, riorganizzazione delle risorse umane, studi di fattibilità e relativi business plan, progetti di marketing aziendale;
- b. Spese per la partecipazione a corsi di formazione specifici dedicati alla riconversione/riorganizzazione aziendale (es. corsi per e-commerce, ecc.) organizzati da agenzie formative accreditate;
- c. Spese per investimenti necessari ad attuare processi di diversificazione, riconversione e riorganizzazione aziendale (es. acquisti di beni strumentali, realizzazione sito e-commerce, ecc.)

Le consulenze devono essere fornite da società iscritte al Registro delle Imprese o da professionisti dotati di partita Iva.

Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate a partire dalla data di approvazione del presente disciplinare.

Non sono ammissibili le spese fatturate da fornitori riconducibili all'impresa beneficiaria.

Le spese dovranno essere documentate mediante copia delle relative fatture e delle quietanze di cui al presente elenco:

- Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente all'estratto conto del traente;
- Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione (qualora non risulti, è necessario presentare anche l'estratto conto con la data di addebito dell'importo);
- Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente all'estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
- Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
- Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

Limitatamente alle spese di cui al punto 1, lettera b le fatture possono essere intestate alla persona fisica purchè risulti il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società richiedente il contributo.

Articolo 4 – Ammontare del contributo

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo pari al 80% delle spese complessive sostenute dall'azienda, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui all'articolo 3 con un minimo di spesa di € 500,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) ed un massimale di contributo camerale pari ad € 3.000,00.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Dal al 15 dicembre 2014, salvo esaurimento dello stanziamento, le imprese interessate potranno inviare (eventualmente per il tramite di soggetti terzi) all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it:

- a. il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante, corredato dal documento di identità dello stesso;
- b. le copie delle fatture relative alle spese sostenute;
- c. le quietanze di cui all'articolo 3;
- d. qualora fra le spese rendicontate vi siano quelle per la partecipazione a corsi di formazione: attestato di qualifica o attestato di partecipazione unitamente al programma dettagliato del corso frequentato;
- e. qualora fra le spese rendicontate vi siano quelle per consulenze: dettagliata relazione redatta dal professionista o dalla società di servizi incaricata circa le attività svolte e gli esiti della consulenza;
- f. qualora fra le spese rendicontate vi siano quelle per investimenti: dettagliata relazione redatta dal legale rappresentante circa il processo di diversificazione, riconversione o riorganizzazione attuato e la correlazione con gli investimenti effettuati.

Le domande saranno istruite rispettando l'ordine cronologico di invio.

Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'art. 2 del presente disciplinare e complete di tutti i documenti richiesti saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.

Nel caso di domande irregolari e/o incomplete, l'ufficio preposto invierà per pec richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/1990).

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari e complete rechino la stessa data di invio, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale.

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione

A tutte le imprese che avranno integrato la documentazione e regolarizzato la posizione entro i termini posti verrà concesso e liquidato il contributo tramite provvedimento del dirigente competente da adottarsi entro 60 giorni dalla data di regolarizzazione previa verifica della disponibilità dei fondi.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

Articolo 6 – Aiuti di Stato

Le agevolazioni disciplinate dal presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il contributo è concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE 18.12.2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24.12.2013).

La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.

Articolo 7 – Revoca del contributo

La Camera di Commercio, al fine di procedere al pagamento del contributo concesso con il provvedimento di cui all'articolo 5, effettuerà un ulteriore controllo tramite visura camerale per verificare che l'impresa beneficiaria non si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a. apertura di procedura concorsuale;
- b. impresa in fase di liquidazione;
- c. impresa inattiva

Qualora da controllo risulti il verificarsi di uno dei suddetti casi il contributo verrà revocato

Articolo 8 – Ricorso gerarchico

Avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5 potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.